



**PROVINCIA
DI PARMA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO E PROGRAMMAZIONE
NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI**

Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 50 del 19.09.2016.

ART. 1 - GENERALITÀ E FONTI NORMATIVE.

- 1) Ai sensi della Legge 8 Agosto 1991, n° 264, le funzioni inerenti la vigilanza e l'autorizzazione delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sono attribuite alle Province.
- 2) La materia del settore è regolata dalle seguenti fonti normative:
 - a) Legge 8 Agosto 1991 n° 264, "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi" di trasporto" (G.U. n° 195 del 21.08.1991);
 - b) Decreto del Ministro dei Trasporti 8 Febbraio 1992, "Approvazione del modello di ricevuta temporaneamente Sostitutivo del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida" (G.U. n° 38 del 15.02.1992);
 - c) Decreto legislativo 30 Aprile 1992, n° 285, "Nuovo Codice della Strada" (supp. ord. alla G.U. n°114 del 18.05.1992, Serie Generale);
 - d) Decreto del Ministero dei Trasporti 9 Novembre 1992, "Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività" (G.U. n° 283 dello 01.12.1992);
 - e) Decreto del Ministero dei Trasporti 9 Dicembre 1992, "Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" (G.U. n° 300 del 22.12.1992);
 - f) Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992, n°495, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" (supp. ord. alla G.U. n° 303 del 28.12.1992, Serie Generale);
 - g) Decreto del Ministero dei Trasporti 17 Febbraio 1993 "Determinazioni della cauzione pecuniaria da depositarsi presso l'Amministrazione Provinciale contestualmente al rilascio 'autorizzazione" (G.U. n° 71 del 26.03.1993);
 - h) Legge 4 Gennaio 1994, n° 11, "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi" (G.U. n° 6 del 10.01.1994);
 - i) Legge 5 Gennaio 1996 n°11, "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 25 Novembre 1995, n°501"(G.U. n°9 del 12.01.1996);
 - j) Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 16 Aprile 1996, n° 338, "Regolamento concernente i programmi e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" (G.U. n° 151 del 29.06.96);
 - k) Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 16 Aprile 1996, "Determinazione dell'importo del diritto di segreteria, per l'anno 1996, da versare per l'ammissione dell'esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" (G.U. n° 125 del 30.05.1996);
 - l) Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 26 Aprile 1996, "Determinazione dell'importo una tantum dovuto dalle imprese esercenti l'attività di consulenza" (G.U. n° 165 del 16.07.1996);
 - m) Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 2 Luglio 1996, "Attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" (G.U. n° 171 del 23.07.1996);
 - n) Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 23 Ottobre 1996, "Prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" (G.U. n° 262 dello 08.06.1996);
 - o) Circolare n° 146 del 20 Novembre 1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
- 3) La disciplina della materia è integrata da circolari, istruzioni e direttive emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

ART. 2- ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO.

- 1) Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella allegata alla Legge n° 264/91 (Allegato A) e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato (Art. 1, Legge n°264/91).
- 2) L'esercizio dell'attività di consulenza indicato al comma precedente comprende anche le attività di rilascio di certificazioni per conto di terzi e gli adempimenti ad esse connessi, se previsti, alla data del 5 Settembre 1991, nella licenza, rilasciata dal Questore al sensi dell'Art. 115 del T.U.L.P.S. per il disbrigo di pratiche

automobilistiche (Art. 1, comma 1, Legge n°11/94).

- 3) L'attività indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla Legge l- Dicembre 1986, n° 870 è di esclusiva competenza delle Autoscuole (Allegato A - Tabella 3).
- 4) L'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto è esercitata, limitatamente alle funzioni di assistenza ed agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida ed i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto, dalle scuole. Nello svolgimento di tale attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla Legge 264/91 e Legge 11/94.

ART. 3- PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI.

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le esigenze del contesto socio-economico, la Provincia definisce, sulla base dei criteri di programmazione numerica stabiliti dal D.M. 09.12.1992, che prevede un rapporto di n. 1 agenzia ogni 2.400 veicoli circolanti immatricolati nella Provincia, il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. 264/91.
2. Nel rispetto dei vincoli stabiliti dal sopra citato D.M. 09/12/92 si fissa il seguente criterio di programmazione: assicurare una distribuzione omogenea sul territorio provinciale garantendo la disponibilità di almeno un'autorizzazione per ogni comune.
3. Nell'applicazione del criterio di cui al comma 2 si terrà conto:
 - a) del numero degli studi di consulenza operanti sul territorio provinciale;
 - b) del numero degli uffici dipendenti da enti pubblici non economici;
 - c) del numero delle autoscuole operanti sul territorio non titolari di autorizzazione per la specifica attività di consulenza.
4. Ai sensi dell'art. 19 L. 241/90, trattandosi di attività soggetta a contingentamento e a programmazione settoriale, l'atto di assenso della P.A. non può essere sostituito da una denuncia di inizio attività da parte dell'interessato. Pertanto è necessaria la presentazione di apposita istanza ai sensi del successivo art. 13 del presente Regolamento.

ART. 4- AUTORIZZAZIONE

- 1) L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, può essere esercitata:
 - a) da imprese individuali o da società con autorizzazione della Provincia;
 - b) da uffici in regime di convenzione o concessione con gli Automobile Club costituiti prima del 5 Settembre 1991, con autorizzazione della Provincia rilasciata a favore del titolare dell'ufficio;
 - c) da uffici gestiti direttamente o in regime di concessione o di convenzione con gli Automobile Club costituiti successivamente alla data del 5 Settembre 1991, con autorizzazione della Provincia a favore dell'Automobile Club competente, in relazione agli uffici dallo stesso specificatamente indicati nella richiesta;
 - d) direttamente dagli Automobile Club (Enti Pubblici non economici) ai sensi del DPR 16 Dicembre 1992 n° 495 Art. 337 modificato dal DPR 610/96;
 - e) dalle Autoscuole, limitatamente alle funzioni di assistenza ed agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida ed i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto; nello svolgimento della suddetta attività, alle autoscuole si applicano le disposizioni di cui alla legge n° 264/91.
- 2) L'esercizio dell'attività di consulenza, come definita dall'Art. 2, da parte dei soggetti indicati alle lett. d) ed e) del precedente comma 1 non è subordinato al rilascio dell'autorizzazione della Provincia, mentre per i rimanenti soggetti è subordinato al rilascio della preventiva autorizzazione della Provincia.
- 3) L'esercizio dell'attività di consulenza, come definita al precedente Art. 2 e nei casi indicati alle lett. a), b) e c) del comma 1 senza la prescritta autorizzazione, è considerato, ad ogni effetto, attività abusiva ed incorre nelle sanzioni di cui al successivo Art. 24.

- 4) Nel quadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'Art. 3, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri della Comunità Europea residente in Italia;
 - b) aver raggiunto la maggiore età;
 - c) non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli Arrt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, e 648/bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'Art. 2 della Legge 15 Dicembre 1990, n° 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la Legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - d) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - e) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - f) essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'Art. 5 della Legge n° 264/91;
 - g) disporre di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria;
 - h) presentare, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta comprovante il versamento del deposito cauzionale, del contributo "una tantum" e della tassa di concessione governativa, se ed in quanto prevista dalla normativa vigente.
- 5) Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 4 è rilasciata alla stessa i requisiti indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente comma devono essere posseduti:
- a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
 - b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.
- 6) Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 4 del presente articolo deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma 5. Ai sensi della circolare n° 146/96 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, le società che intendano, per il futuro, gestire più studi di consulenza automobilistica, devono necessariamente garantire, per ogni sede, la presenza di un preposto in possesso dell'attestato di idoneità professionale. Le società devono dimostrare, inoltre, il requisito di cui alla lettera g) e presentare le attestazioni di versamento di cui alla lettera h) del comma 4 del presente articolo.
- 7) Non è consentito il rilascio di autorizzazione di cui all'Art. 3 a società che non siano costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V, libro V, del Codice Civile (società in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità).
- 8) Le licenze rilasciate dalla Questura antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 264/91 vengono convertite in autorizzazioni provinciali.
- 9) Il rilascio dell'autorizzazione compete al Dirigente del Settore preposto della Provincia. Per l'esercizio delle attività istruttorie e di vigilanza, il Dirigente di Settore si avvale dei collaboratori provinciali (Ufficio Trasporti) e/o di agenti di Polizia Provinciale, utilizzando gli strumenti di accertamento e di controllo ritenuti più opportuni.

ART. 5- abrogato

ART. 6- RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.

1. L'autorizzazione, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, viene rilasciata a tempo indeterminato con atto del Dirigente responsabile del Servizio interessato:
- a) per le imprese individuali: a favore del titolare;
 - b) per le società: a favore della società;

- c) nei casi previsti dall'art. 1 comma 4 della legge 11/94: a favore dell'Ente Pubblico non economico ovvero a favore dell'Automobile Club in relazione agli Uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta, purché i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.
- 2. L'autorizzazione è revocata d'ufficio qualora:
 - a) il titolare non inizi l'attività entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno consecutivo;
 - c) vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 della legge 264/91, indicati anche all'art. 4 del presente Regolamento, così come previsto dall'art. 9 comma 3 della medesima legge.
- 3. L'autorizzazione dovrà essere affissa in modo leggibile all'interno dei locali dell'agenzia.
- 4. E' esclusa dal campo di applicazione della Legge 264/91, l'attività di consulenza dei mezzi destinati all'autotrasporto di cose per conto terzi svolte a titolo gratuito ed a esclusivo servizio dell'impresa di autotrasporto rappresentate dall'Associazione di Categoria degli Autotrasportatori presenti alla data di entrata in vigore del D.l.vo 25.11.95 n°501, nei Comitati Provinciali ed aderenti alle Associazioni Nazionali presenti nel Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori di cui alla Legge 06.06.74 n°298 (D.l.vo 25.11.95 n°501 convertito in Legge 05.01.96 n°11).

ART. 7- REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI.

- 1) Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea residente in Italia;
 - b) raggiungimento della maggiore età;
 - c) non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli Art. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del Codice Penale, per i delitti di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della Legge 15.12.1990 n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - d) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - e) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - f) possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'Art. 5 della Legge 264/91;
 - g) disponibilità dei locali idonei e di adeguata capacità finanziaria.
- 2) Le condanne di cui alla lett. c) del comma precedente sono relative a provvedimenti definitivi. Resta comunque salvo, quando previsto, il beneficio della "sospensione della pena" e della "non menzione".
- 3) I delitti di cui agli articoli del C.P. richiamati nel comma i sono i seguenti: omicidio (575), furto (624), rapina (628), estorsione (629), sequestro di persona a scopo di estorsione (630), truffa (640), appropriazione indebita (646), ricettazione (648) riciclaggio (648 bis).
- 4) Per quanto riguarda il possesso dell'attestato di idoneità professionale, si richiamano le norme transitorie previste dall'Art. 10 della Legge 264/91, come modificato dall'Art. 4 della Legge 11/1994.
- 5) I requisiti di cui al comma i del presente articolo debbono essere posseduti:
 - a) i requisiti di cui alle lett. a), b), c), d) ed e):
 - (1) per le imprese individuali:
 - (a) dal titolare dell'impresa;
 - (2) per le società:
 - (a) da tutti i soci quando trattasi di società di persone;
 - (b) dai soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - (c) dagli amministratori per ogni altro tipo di società;

- (3) il requisito di cui alla lettera f):
 - (a) per le imprese individuali: dal titolare dell'impresa;
 - (b) per le società: da almeno uno dei soggetti previsti al numero 2) della precedente lettera a);
- (4) i requisiti di cui alla lett. g):
 - (a) per le imprese: dal titolare dell'impresa;
 - (b) per le società: dalla società.

6) La validità dell'autorizzazione è subordinata al permanere dei requisiti di legge. Per la verifica dei requisiti previsti alle lett. a), b), c), d) ed e) del precedente comma verranno applicate le norme di cui alla legge 241/1990 e 15/1968, con particolare riguardo a quanto previsto dall'Art. 10, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia per effettuare, in qualsiasi momento, la verifica d'ufficio del permanere dei requisiti richiesti.

ART. 8- LOCALI.

- 1) I locali degli studi di consulenza del presente regolamento devono:
 - a) comprendere:
 - (1) Un Ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva, con 20 mq. utilizzabili con Ufficio se posti in ambienti diversi;
 - (2) Servizi igienici;
 - b) corrispondere ai criteri previsti dall'Art. 1 del D.M. 09.11.92, salvo le eccezioni previste dall'Art.2 (esercizio autorizzato alla data dello 05.09.91) e dall'Art. 3 (trasferimento dell'attività per sfratto);
 - c) essere adibiti esclusivamente a servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
- 2) Per locali degli studi di consulenza di utilizzo esclusivo si intendono quelli utilizzati per l'esercizio dell'attività (Ufficio ed Archivio); i locali di servizio (ingresso, bagno ecc.) possono essere in comune con altre attività, purché lo studio di consulenza, ne abbia la piena disponibilità. Il bagno, quando sussistono particolari situazioni riconosciute dalla Provincia, soprattutto in relazione alla tipologia degli Uffici situati in vecchi fabbricati dei centri storici, può anche non essere contiguo all'Ufficio del centro di consulenza
- 3) I centri di consulenza devono preventivamente comunicare alla Provincia ogni variazione che intendono apportare ai locali. Devono inoltre comunicare alla Provincia le attività svolte in relazione a quelle ammesse di cui alla lett. c) del precedente comma 1.
- 4) Le imprese individuali e le società esercenti l'attività di consulenza previste dalla Legge 264/91 devono dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria nei modi e termini previsti dal D.M. 09.11.92, con le eccezioni ivi previste.
- 5) Ai fini di quanto previsto dal comma 2 dell'Art. 4 del precitato D.M. 09.11.92 l'inizio "ex novo" dell'attività si intende quello riferito all'apertura di un nuovo centro di consulenza, nel rispetto del Programma Provinciale delle Autorizzazioni, non derivante o non riferito ad alcuna precedente autorizzazione.

ART. 9- RESPONSABILITÀ E ATTESTATO IDONEITÀ PROFESSIONALE.

- 1) La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava:
 - a) nel caso di impresa individuale, sul titolare;
 - b) nel caso di società sui soci o sugli amministratori in possesso del requisito di cui alla lett. f) comma 4 del precedente Art. 4.
- 2) L'attestato di idoneità professionale di cui alla lett. f) del comma 4 dell'Art. 4 il cui rilascio è disciplinato dal D.M. 02.07.96:

- a) non è richiesto per il rilascio dell'autorizzazione a favore di coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 264/91, esercitavano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza del Questore ai sensi dell'Art. 115 del R.D. 773/1931, l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestivano in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club uffici di assistenza automobilistica, limitatamente all'autorizzazione riferita allo studio di consulenza che gestivano alla data del 05.09.1991 (Art. 10 comma 1 Legge 264/91);
 - b) è rilasciato, previa domanda, senza l'obbligo di superamento dell'esame previsto dal comma 1 dell'Art. 5 della Legge 264/91, a favore dei dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli Automobile Club in servizio da almeno 15 anni (comma 4 Art. 5 Legge 264/91);
 - c) può essere ottenuto, a domanda del soggetto interessato, nel caso in cui l'attività di cui all'Art. 2 sia esercitata effettivamente da almeno cinque anni dalla data del 05.09.1991.
- 3) I titolari, soci ed amministratori di studi di consulenza per i quali è prevista la presentazione presso gli Uffici Provinciali dell'attestato di idoneità professionale, anche se rilasciato di diritto in conformità con le norme di cui al D.M. 02.07.96, sono tenuti a depositarlo, anche in copia conforme, presso gli appositi Uffici della Provincia entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
 - 4) In adeguamento al disposto del D.M. 02.07.1996 alla data del 31.12.98 ogni agenzia o sua sede secondaria, o sede diretta o indiretta ACI, dovrà avere un responsabile tecnico abilitato.

ART. 10- DEPOSITO CAUZIONALE - CONTRIBUTO UNA TANTUM.

- 1) Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al contestuale deposito, presso la Provincia, di una cauzione pecuniaria dell'importo e con le modalità previste dal D.M. 17.02.93.
- 2) Il deposito cauzionale può essere costituito:
 - a) mediante deposito su buono fruttifero da individuare da parte del depositante, a condizione che l'Ufficio preposto della Provincia ne riconosca l'idoneità e l'affidabilità;
 - b) da versamento in numerario o in titoli di stato o garantiti dallo Stato al valore di Borsa;
 - c) da fideiussione bancaria;
 - d) da polizza fideiussoria rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate.
- 3) Il deposito cauzionale dovrà essere costituito a tempo indeterminato, e comunque per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, rimanendo a carico del contraente ogni operazione per eventuali rinnovi, variazioni, aggiornamenti, etc.
- 4) Ogni variazione nel deposito cauzionale, che non derivi unicamente dal rinnovo del titolo originario, così come lo svincolo dello stesso, deve essere preventivamente autorizzato, pena la decadenza, dalla Provincia.
- 5) Il contraente è tenuto, pena la decadenza a sostituire o ad integrare il deposito cauzionale nel caso in cui intervengano modifiche legislative, ovvero nel caso in cui si dovesse rendere necessario, per un qualsiasi motivo, ricostituire in tutto o in parte la cauzione prestata.
- 6) Gli studi di consulenza sono tenuti a versare, all'atto del rilascio di nuova autorizzazione, con la precisazione prevista al comma 5 del precedente art. 8, l'importo "una tantum" previsto dal comma dell'Art. 8 della Legge 264/91, con le modalità previste dal D.M. 16.04.96.
- 7) Dell'avvenuto pagamento dell'importo "una tantum" dovrà esserne data comunicazione alla Provincia.
- 8) Qualora l'assegnatario di nuova autorizzazione, come previsto al successivo Art. 14, non provveda ad iniziare l'attività nei termini previsti, ovvero, una volta iniziata l'attività, venga a cessare senza giustificati motivi nei primi sei mesi, la cauzione pecuniaria non verrà rimborsata.

ART. 11- COLLABORATORI FAMILIARI, PERSONALE DIPENDENTE, ETC.

- 1) Ferma restando la responsabilità professionale prevista al precedente art. 9, l'impresa o la Società che esercita l'attività prevista dalla 264/91 possono avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso Uffici pubblici:
 - a) di personale dipendente (iscritto nel libro paga dell'impresa o della società);
 - b) di collaboratori familiari (Art. 230 bis del Codice Civile), limitatamente alle imprese;
 - c) associati in partecipazione (Art.2549 e seguenti Codice Civile).
- 2) Il personale di cui al comma 1, in possesso dei requisiti previsti alle lett. c), d), e) del comma 4 del precedente Art. 4:
 - a) per svolgere presso gli uffici pubblici l'attività prevista dall'art.4 comma 2 della legge 264/91, deve essere munito di apposita delega, ovvero del documento previsto al comma 4 del successivo Art. 17;
 - b) per rilasciare la ricevuta prevista dall'art.7 della legge 264/91, come modificato dall'Art. 92 del D.L.vo 285/92, secondo il modello approvato con D.M. 08.02.92, deve essere munito di apposita autorizzazione.
- 3) Le imprese e le società autorizzate dalla Provincia possono agire, per le competenze previste dalle norme vigenti, tramite:
 - a) il titolare dell'impresa individuale;
 - b) i soci abilitati dall'atto costitutivo la società;
 - c) il legale rappresentante della società;
 - d) il personale indicato al precedente comma 1.

ART. 12- abrogato

ART. 13- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

- 1) Il titolare dell'impresa individuale, ovvero il rappresentante legale o i/il soci/socio amministratori/amministratore nel caso di società, a seguito dell'avviso pubblico di cui al precedente Art. 12, possono presentare istanza, in conformità con le norme sul bollo, con firma autenticata ai sensi della L. 15/1968 s.m.
- 2) Sulla domanda dovranno essere dichiarati, a cura del/degli istante/istanti, i seguenti dati:
 - a) cognome e nome, data di nascita, codice fiscale, residenza e/o domicilio, telefono;
 - b) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunità economica europea residente in Italia;
 - c) di non aver riportato condanne per i delitti previsti al comma 1, lett. c), del l'Art. 3 della L. 264/91;
 - d) di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - e) di non essere interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero di non avere in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - f) di essere (ovvero di non essere) in possesso dell'idoneità professionale di cui all'Art. 5 della Legge 264/91, con riferimento anche alle norme transitorie di cui ai commi 1, 2, 3, 4 dell'Art. 4 della Legge 11/1994.
- 3) I dati di cui al precedente comma 2 debbono essere dichiarati da tutti i soggetti previsti alla lett. a) del comma 5 del precedente. Art.7.
- 4) Sulla domanda, inoltre, dovranno essere dichiarati i seguenti altri dati:
 - a) l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con i relativi estremi, ovvero, nel caso di attività ex novo, la dichiarazione che verrà provveduto immediatamente dopo l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione;
 - b) la disponibilità dei locali idonei, con i requisiti previsti dal D.M. 09.1.1992;
 - c) la disponibilità di adeguata capacità finanziaria, nei modi e termini previsti dal D.M. 09.11.92;
 - d) la denominazione dello studio di consulenza;
 - e) l'impegno a provvedere al versamento:

- (1) della somma "una tantum" nei modi e termini previsti dal D.M. 26.04.96 e dal precedente Art. 10;
- (2) della "cauzione pecuniaria" nei modi e termini previsti dal D.M. 17.02.93 e dal precedente Art. 10;
- f) l'elenco del personale, oltre il titolare o i soci in possesso dell'attestato dell'idoneità, autorizzato ad effettuare l'attività prevista, nei modi e termini stabiliti dalle norme vigenti, con l'indicazione della relativa qualifica.
- 5) Alla domanda dovranno essere allegati:
- a) copia dell'attestato di idoneità professionale di cui alla lett. f) comma 1 Art. 3 della Legge 264/91, per ciascuno degli interessati che ne sono in possesso;
 - b) per le società: copia aggiornata dello statuto o atto costitutivo;
 - c) copia dell'atto di proprietà o di locazione, ovvero documento comprovante la disponibilità dei locali;
 - d) planimetria dei locali, con indicate le dimensioni;
 - e) copia attestato di abitabilità/agibilità, ovvero autodichiarazione sostitutiva contenente la destinazione d'uso e accompagnata da certificazione igienica A.S.L.;
 - f) ogni altro documento comprovante le precedenze e le preferenze previste all'Art. 12.
- 6) Nei casi previsti dal Comma 4 dell'Art. 1 della Legge 11/94 l'istanza presentata dall'Automobile Club dovrà indicare l'Ufficio che effettuerà effettivamente l'attività e tutti i dati e requisiti previsti ai commi precedenti con riferimenti ai soggetti interessati.
- 7) La domanda, e le copie dei documenti allegati, devono essere autenticati ai sensi delle Leggi 15/1968, 59/1997 e 127/1997.
- 8) La Provincia si riserva di acquisire d'ufficio, ai sensi della legge 241/1990, ogni documentazione comprovante gli stati e le situazioni dichiarate nell'istanza, anche per verificare il permanere dei requisiti previsti dalla Legge 264/1991.
- 9) La Provincia potrà predisporre un modello di domanda.

ART. 14- abrogato

ART. 15- CESSIONI, TRASFERIMENTI, ETC.DELLE AUTORIZZAZIONI.

- 1) Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore, prima di iniziare l'attività, il rilascio dell'autorizzazione, presentando istanza in conformità con quanto stabilito al precedente Art. 14. L'autorizzazione verrà rilasciata, previo accertamento dei requisiti prescritti, contestualmente alla revoca della precedente autorizzazione, sulla base di specifica dichiarazione a firma del cedente sulla stessa istanza presentata dal subentrante, ovvero su specifica distinta istanza.
- 2) Nel caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo.
- 3) Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui di cui al precedente comma 2, da altro socio o da altro amministratore.

- 4) Nei casi previsti nei precedenti commi 2 e 3, i soggetti interessati:
 - a) dovranno dare comunicazione alla Provincia entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, indicando la/le persone interessate allo svolgimento dell'attività, anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti;
 - b) dovranno dimostrare di essere in possesso, entro il periodo previsto al precedente comma 2, dell'attestato di idoneità professionale;
 - c) nel caso in cui non posseggano il titolo di studio richiesto, possono essere ammessi all'esame di cui all'Art. 5 della Legge 264/91, producendo, in sostituzione del titolo di studio, attestato di partecipazione al corso di formazione professionale previsto dall'Art. 10 comma 3 della Legge 264/91, come sostituito dall'Art. 4 della Legge 11/94.
- 5) Se l'autorizzazione è stata rilasciata a favore di società o di ente, il recesso e l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'invio della copia autenticata del relativo verbale entro 30 giorni, comporta la presa d'atto con provvedimento dirigenziale, previo accertamento dei prescritti requisiti. Nel caso le modifiche della composizione societaria o dell'ente comportino una variazione delle quote societarie o del capitale sociale superiore al 50%, si provvederà al rilascio di una nuova autorizzazione, in sostituzione della precedente.
- 6) Nel caso di autorizzazione intestata a società semplice, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comporta il rilascio di una nuova autorizzazione, previa revoca della precedente, a seguito di richiesta corredata da copia autentica della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.
- 7) Sono ammessi i trasferimenti delle agenzie in comuni inseriti nelle aree economicamente svantaggiate, e comprese nelle due comunità Montane (art.3 comma 4). Sono altresì ammessi trasferimenti da comuni a comune della stessa area, previo parere favorevole del comune in cui viene trasferita l'attività.
- 8) In tutti i casi i trasferimenti non possono essere concessi se la distanza dei locali (Agenzie), sia inferiore a m. 250 l'uno dall'altro.

ART. 16 SVOLGIMENTO ATTIVITÀ NEI LOCALI DEGLI STUDI DI CONSULENZA.

- 1) I locali degli studi di consulenza debbono essere adibiti esclusivamente all'attività stessa, come definita dall'Art. 1 della Legge 264/91 e dall'Art. 1 della Legge 11/94, secondo il disposto combinato di cui all'Art. 2 comma 4 secondo periodo della Legge 11/94.
- 2) Gli incarichi dei committenti possono essere acquisiti unicamente nei locali degli studi di consulenza. A seguito di specifici accordi con concessionarie, autosaloni, da comunicare alla Provincia, è ammesso il ritiro dei documenti presso le stesse ditte "convenzionate".
- 3) Lo studio di consulenza può essere trasferito in altra sede avente i requisiti previsti dal D.M. 09.11.92, con le eccezioni ivi previste per l'ipotesi di sfratto, previa preventiva autorizzazione della Provincia.
- 4) La richiesta di autorizzazione, in conformità con le norme sul bollo, deve essere provata con i documenti previsti ai numeri 3, 4 e 5 del comma 5 del precedente Art. 13

ART. 17- ATTIVITÀ DEL PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI, ETC.

- 1) Ogni variazione all'elenco del personale previsto alla lettera g) del comma 4 dell'Art. 13 dovrà essere comunicata per iscritto alla Provincia, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento. Nella comunicazione il titolare, ovvero il rappresentante legale o amministratore, ovvero il soggetto in possesso dell'attestato di responsabilità professionale dovrà dichiarare che il nuovo personale è in possesso dei requisiti previsti alle lett. c), d), e) del comma 1 del precedente Art. 7.
- 2) La Provincia, previa verifica d'ufficio dei requisiti, provvederà alla variazione con atto dirigenziale.

- 3) 3.11 personale utilizzato al sensi del comma 2 dell'Art. 4 della Legge 264/91, dovrà essere fornito, per la firma delle ricevute conformi al modello approvato con D.M. 08.02.1992, di specifica autorizzazione da parte di soggetto in possesso dell'attestato di responsabilità professionale.
- 4) La Provincia, previo accordo con la M.C.T.C., potrà predisporre idoneo documento con il quale individuare il personale, per ciascun studio di consulenza, abilitato a svolgere l'attività, anche ai fini dello svolgimento degli adempimenti previsti presso gli uffici pubblici.

ART. 18- TARIFFE.

1. Le tariffe minime e massime, nonché quelle praticate dallo studio di consulenza, devono essere permanentemente affisse in modo leggibile ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti.
2. Il tariffario praticato, prima di essere affisso nei locali dello studio di consulenza, deve essere preventivamente depositato presso gli uffici della Provincia, che ne dà atto mediante vidimazione dell'originale da esporre.
3. Lo studio di consulenza è tenuto ad applicare le tariffe stabilite contenute nel tariffario e comunicare alla Provincia le eventuali variazioni.

ART. 19- ORARI.

1. Gli studi di consulenza sono tenuti a comunicare alla Provincia gli orari di apertura e chiusura degli uffici, nonché ogni variazione apportata.
2. Gli studi di consulenza, al fine di garantire il servizio al pubblico e l'eventuale attività di controllo della Provincia, salvo che per motivi giustificati, sono tenuti a rispettare gli orari fissati.
3. locali dovranno essere sempre sorvegliati dal personale delle agenzie.

ART. 20 - REGISTRO GIORNALE.

Il titolare dell'impresa, o, nel caso di società, gli amministratori, redigono il registro giornale previsto dall'Art. 6 della Legge 264/91, contenente i seguenti elementi:

- 1) numero progressivo annuale e data dell'incarico;
- 2) identificazione del committente, con riferimento alle generalità del titolare giuridico, o di chi ne ha la disponibilità giuridica (concessionari, autosaloni, ecc.) del documento ed, eventualmente, in aggiunta, al nominativo e qualifica della persona fisica che materialmente consegna la pratica;
- 3) natura dell'incarico ed adempimenti cui l'incarico 'si riferisce (in particolare dovranno essere annotati: per le patenti il numero e l'ufficio che le ha rilasciate; per gli automezzi il numero di targa e/o di telaio ed eventualmente il tipo); quando la procedura prevede codificazioni, il frontespizio del registro deve contenere apposita legenda;
- 4) data di rilascio della ricevuta prevista dall'Art. 7 della Legge 264/91, che può essere successiva della data dell'incarico; quando non è ammesso il rilascio della ricevuta, dovrà essere barrato lo spazio riservato alla data stessa.

- 5) Le singole operazioni devono essere trascritte sul registro giornalmente, in forma cronologica, nei modi e termini previsti dalle norme vigenti.
- 6) Eventuali errori commessi nella trascrizione dei dati sul registro devono essere corretti, eventualmente in rosso, facendo in modo che sia leggibile la prima trascrizione.
- 7) Il registro giornale, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio e vidimato ai sensi dell'Art. 2215 del Codice Civile.

ART. 21- RICEVUTA.

- 1) Lo studio di consulenza, nel caso sia previsto, rilascia la ricevuta di cui al comma 1 dell'Art. 7 della Legge 264/91, per la durata massima di trenta giorni dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul registro giornale di cui al precedente Art. 20. entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, lo studio di consulenza deve porre a disposizione dell'interessato l'estratto di cui al comma 1 dell'Art. 92 del D.Lgs. 285/92.
- 2) La ricevuta di cui al comma 1 deve essere rilasciata su modulo conforme al modello approvato con D.M. 08.02.1992. Tale ricevuta deve essere firmata dal titolare dello studio, ovvero da persona dell'uopo autorizzata per iscritto; tale autorizzazione dovrà essere conservata presso gli uffici per esibirla ad ogni richiesta.
- 3) Quando richiesto dal committente, soprattutto nel caso nel quale non sia previsto il rilascio della ricevuta di cui al precedente comma 1, lo studio di consulenza può rilasciare un attestato di "pratica in corso" su apposito modulo, che comunque dovrà essere predisposto in modo che non possa in ogni modo confondersi con la ricevuta di cui all'Art. 7 della Legge 264/91, contenente, oltre alle generalità del committente ed alla natura dell'incarico, l'indicazione in caratteri evidenziati "DOCUMENTO NON VALIDO PER LA CIRCOLAZIONE, rilasciato ai sensi dell'Art. 20 comma del Regolamento Provincia di Parma".

ART. 22- PROCEDURE INFORMATICHE E COMUNICAZIONI VARIE.

1. E' ammesso l'Uso di moduli meccanografici aventi le stesse caratteristiche di quelli manuali, come indicato ai precedenti Art. 20 e 21, derivanti da procedure informatiche rispondenti a criteri di regolarità e di sicurezza.
2. Prima dell'utilizzo di procedure informatiche, dovrà esserne data comunicazione scritta alla Provincia, illustrandone caratteristiche e modalità. Qualora nulla-osta, la Provincia comunicherà per iscritto la propria presa d'atto.
3. La stampa del registro previsto al precedente Art. 20 con moduli meccanografici dovrà essere fatta settimanalmente ovvero ogni dieci giorni, o comunque ogni qualvolta incaricati del servizio di vigilanza lo richiedono.
4. Chi ha la responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza potrà comunicare per iscritto alla Provincia ogni particolare situazione, di rilievo tale da comportare eventuali provvedimenti sanzionatori se accertati in corso di verifica, sia della compilazione del registro che nello svolgimento dei compiti previsti.

ART. 23- VIGILANZA

- 1) La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente regolamento ai sensi dell'Art. 9 della Legge 8 Agosto 1991, n. 264, viene svolta dal personale della Provincia, in particolare modo del personale dell'Ufficio Trasporti e dei Comuni, ai sensi dell'art.1 T.U.L.P.S. dell'Autorità di P.S. (Circ. Ministero Interno prot. 300/A/33308/I01/142 del 27.05.1992).

- 2) Il personale della Provincia incaricato della vigilanza è munito di apposita tessera di riconoscimento, mediante ispezioni presso le rispettive sedi.
- 3) I controlli tendono ad accertare:
 - a) la regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sorveglianza dei locali e l'esatta formulazione della documentazione da inoltrare alla M.C.T.C.; b) - l'osservanza delle tariffe;
 - b) la regolarità della tenuta del registro giornale e del rilascio delle ricevute e degli estratti di cui al precedente Art. 19;
 - c) la permanenza delle condizioni in base alle quali l'esercizio dell'attività di consulenza è stata autorizzata;
 - d) qualsiasi comportamento o atto in contrasto con le norme che regolano tale attività e gli articoli del presente regolamento.

ART. '24- SANZIONI

- 1) Per l'emanazione degli atti sanzionatori previsti, il Presidente si avvale dell'attività istruttoria del personale predisposto a tale funzione.
- 2) Per l'applicazione delle sanzioni previste per le irregolarità commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono fissati i seguenti criteri:

a) ATTO DI DIFFIDA DEL PRESIDENTE (comma 2, primo periodo, Art. 9 Legge 264/91)

- (1) la sanzione minima, consistente nella diffida, verrà applicata con riferimento alle accertate irregolarità riguardanti l'esercizio dell'attività di consulenza;
- (2) per accertate irregolarità si intendono quelle commesse nell'esercizio della normale attività prevista dalla legge, quali, per esempio:
 - (a) variazioni della ragione sociale o della composizione societaria senza averne data preventiva comunicazione alla Provincia, o averne richiesta l'autorizzazione quando sia previsto il rilascio di nuova autorizzazione;
 - (b) trasferimento dell'attività in altri locali, ovvero modifiche agli stessi in difformità ai criteri di cui al D.M. 09.11.1992, senza la preventiva autorizzazione della Provincia;
 - (c) inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'Art. 8, ovvero, in attesa dell'emanazione del D.M. previsto, inosservanza delle tariffe esposte;
 - (d) variazioni alle tariffe senza il preventivo deposito di copia delle stesse in Provincia per la prescritta vidimazione;
 - (e) errata od omessa compilazione del registro di cui all'Art. 6 della Legge 264/91;
 - (f) errata o non trascrizione della data di rilascio della ricevuta nel registro di cui all'Art. 6 della Legge 264/91;
 - (g) affissione in modo visibile e leggibile delle tariffe nei locali dell'agenzia;
 - (h) svolgimento nei locali dell'agenzia di altra attività non prevista dalle Leggi 264/91 e 11/94, senza la preventiva autorizzazione della Provincia;
 - (i) avvalersi di personale ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 4 della Legge 264/91, senza averne data preventiva comunicazione alla Provincia, entro i termini di cui all'Art. 17 comma 1 del presente Regolamento, ovvero non in possesso dei requisiti richiesti; omessa comunicazione alla Provincia della cessazione del rapporto di lavoro del personale di cui all'Art. 4 della Legge 264/91 entro i termini previsti dall'Art. 17 comma 1 del presente regolamento;
 - (j) variazione della denominazione senza averne data preventiva comunicazione alla Provincia;
 - (k) utilizzo di procedure informatiche per la tenuta del registro senza averne data preventiva comunicazione alla Provincia, ovvero stampa dello stesso senza rispettare i termini temporali massimi stabiliti dalla Provincia;
 - (l) inosservanza delle norme generali e particolari fissate dalla Provincia e comunicate alle Agenzie;

- (m) assunzione di atti e/o di comportamenti prima di aver ottenuto la preventiva autorizzazione della Provincia, quando questa sia prevista dalla Legge ed ogni altra normativa anche stabilita dalla Provincia e portata a conoscenza delle Agenzie;
 - (n) ogni altra irregolarità ,in ogni modo prevista dalla normativa prevista dalla normativa vigente in materia.
- (3) l'atto di diffida viene emanato anche con riferimento a più irregolarità purché siano accertate contestualmente a seguito di unico controllo.
- (4) qualora le irregolarità siano accertate con un intervallo superiore al triennio, salvo che non riguardino la stessa infrazione, prima dell'applicazione delle-sanzioni previste dal secondo periodo del comma 2 dell'Art. 9 della Legge 264/91, verrà emanato un secondo atto di diffida.
- (5) per le irregolarità che la commissione ritiene di scarsa rilevanza, quali quelle indicate alle lett.g), h), i), l), m), n), ad una prima diffida potrà seguirne una seconda, prima di applicare la sanzione prevista dal secondo periodo del comma 2 dell'Art. 9 della Legge 264/91.
- b) PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA 1.470.000 (Comma 3, terzo periodo e comma 4 Art.92 D.Lgs. 285/92)**
- (1) tale sanzione viene applicata:
 - (a) nel caso non sia posta a disposizione dell'interessato, entro 30 giorni dal rilascio della ricevuta di cui all'Art. 7, comma i della Legge 264/91, l'estratto di cui al comma i dell'Art. 92 del D.Lgs. 285/92;
 - (b) per ogni irregolarità, escluso il rilascio abusivo sanzionato come previsto alla successiva lett. c, punto 1, nel rilascio della ricevuta di cui all'Art. 7, comma 1, Legge 264/91.
- c) PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA L.587.500 a L.2.350.000 (comma 3, primo periodo, Art. 92 D. Lgs. 285/92):**
- (1) tale sanzione viene applicata per il rilascio abusivo della ricevuta di cui all'Art. 7, comma 1, Legge 264/91
- d) PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA L.1.000.000 A L.5.000.000 E SOSPENSIONE DELLA ATTIVITÀ' PER UN PERIODO DA 1 A 6 MESI (comma 2, secondo periodo, Art. 9 Legge 264/91)**
- (1) tale sanzione verrà applicata solamente dopo aver emanato un primo atto di diffida (ovvero due per irregolarità di scarsa rilevanza);
 - (2) la persistenza o ripetitività delle irregolarità vanno rilevate a seguito di più accertamenti fatti in tempi diversi; la ripetitività della stessa irregolarità rilevata nel corso dello stesso accertamento, tranne il caso di manifesta malafede o colpa, non determina di per se l'applicazione della sanzione;
 - (3) parimenti non determina l'applicazione della sanzione l'accertamento di più irregolarità nel corso dello stesso accertamento;
 - (4) per quanto riguarda la sospensione dell'attività si ritiene applicabile la seguente gradualità:
 - (a) UN mese per la prima sanzione, tranne che derivi dall'accertamento di cui alle lett. b), c), d) e h) del precedente punto A punto 2, nel qual caso si applica la sospensione dell'attività per mesi DUE;
 - (b) TRE mesi per la seconda sanzione, tranne che non riguardi l'accertamento delle irregolarità ripetute o precedente punto A punto 2, nel qual caso si applica la sospensione dell'attività per mesi CINQUE;
 - (c) QUATTRO mesi per la terza sanzione;
 - (d) SEI mesi per la quarta sanzione, ovvero per ogni successiva irregolarità ripetuta o persistente prevista alle lett. b), c), d) e h) del precedente punto A punto 2.

e) REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE (comma 3, primo periodo, Art. 9 Legge 264/91; comma 3, secondo periodo, Art. 92 D.Lgs. 285/92 Codice della Strada)

(1) tale sanzione verrà applicata:

- (a) nel caso di contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio riguardanti il rilascio abusivo della ricevuta (Art. 92 C.d.S.);
- (b) nel caso siano accertati gravi abusi, quali:
 - (i) il trasferimento del complesso aziendale con inizio dell'attività dei subentranti prima di aver ottenuto l'autorizzazione della Provincia;
 - (ii) la persistenza e ripetitività di irregolarità nell'esercizio dell'attività, nell'arco di un triennio, che possono pregiudicare il regolare funzionamento dell'agenzia eventualmente con danni anche a carico dell'utenza.

f) 1. LA SEGNALAZIONE O L'ACCERTAMENTO DELLE IRREGOLARITÀ previste dai commi 3 e 4 dell'Art. 92 del D.Lgs. 285/92, qualora non siano sanzionate direttamente dagli agenti accertatori, saranno accertate o sanzionate dalla Provincia, con riferimento unicamente alle modalità previste dal titolo VI del Codice della Strada

- i) Dette irregolarità comunque verranno considerate per la determinazione della ripetitività e persistenza prevista ai fini dell'applicazione di cui alla precedente lett. D);
- ii) In tutti i casi in cui siano rilevate lievi irregolarità non previste al precedente comma 2, la Provincia può sollecitare lo studio di consulenza, con richiamo scritto, per un veloce adeguamento alle norme vigenti;
- iii) Contro i verbali di accertamento degli agenti accertatori è ammesso ricorso ai sensi della Legge 689/81, al Presidente della Provincia;
- iv) Contro i provvedimento sanzionatori emanati dal Presidente della Provincia è ammesso ricorso ai sensi della Legge 689/81;
- v) Gli importi delle sanzioni pecuniarie indicati nel presente articolo saranno aggiornati automaticamente sulla base di nuovi importi determinati da D.M. previsto dall'Art. 195 comma 3 del D.Lgs. 285/92.